



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Il Civile**

Procedura di sopra indebitamento RG. 40 [REDACTED]

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott. [REDACTED]
ha emesso il seguente decreto di

OMOLOGA di accordo di sovraindebitamento

Vista proposta di accordo per il sovraindebitamento ex art. 8 l. n. 3/12 depositata da [REDACTED]
[REDACTED] e per esso dall'Organismo di Composizione della Crisi dr. [REDACTED];
visto il proprio decreto in data [REDACTED] con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la non
assoggettabilità a procedure concorsuali di [REDACTED] nonché constatata la sussistenza
delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 - 9 l. 3/12, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/12 per
il [REDACTED]

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

Preso atto che la proposta è stata comunicata ai creditori in data [REDACTED]

Rilevato che i creditori hanno fatto pervenire due dissensi, uno di Futuro Sp.a. per euro 9.461 pare al
9.87% della massa creditoria e uno di [REDACTED] per 70.633,98 euro pari al 73,68 % della massa
creditoria ;

Considerato che i restanti creditori non si sono espressi e che per legge pertanto ex art 11 co. 1 si
ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

Preso atto che nei 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della votazione è pervenuta la opposizione
di [REDACTED] s.r.l., mandataria di Prelios credit Serving s.p.a. portatrice di un credito come detto di
70.633,98 euro in solido con il marito [REDACTED]

Nella sua opposizione il legale della creditrice [REDACTED] faceva presente di avere espresso il
proprio dissenso (implicitamente anche nei confronti dell'accordo proposto dal [REDACTED]
[REDACTED] ritenendolo non conveniente, in
quanto come creditore ipotecario avrebbe ottenuto dalla esecuzione la recovery dell'intero credito
senza che lo stesso fosse degradato al chirografo in parte.

[REDACTED] osservava preliminarmente che in realtà il
dissenso espresso era invalido poiché [REDACTED] non era munito di valida procura per
esprimere lo stesso.

Il [REDACTED] esibiva, così copia della procura utilizzata a i fini della legittimazione del voto, doc. 3 della
relazione dell'OCC del [REDACTED] Dalla disamina dello stesso emerge che la delega a rappresentare e
difendere la [REDACTED] è stata emessa nella procedura esecutiva n. 1168 del 2018 pendente dinanzi al
Tribunale di Milano, con riferimento esplicito ad ogni fase e grado anche di opposizione ad esecuzione,
con esclusione della facoltà di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare rinunce agli atti,
riscuotere somme, rilasciare quietanze. Ciò illumina da un lato la settorialità della delega, (per la sola
procedura esecutiva di cui il sovraindebitamento non è certo una fase né è collegata) e la sua portata
intrinseca che non prevede in alcun modo una possibilità di disporre del diritto e di incidere in modo
sostanziale su di esso. E' evidente perciò che una delega di tale tipo non solo non è stata rilasciata per il
voto nel sovraindebitamento ma non potrebbe nemmeno in via estensiva essere applicata al voto nella

procedura in esame, per carenza dei poteri sostanziali in capo al legale. Conseguentemente si deve ritenere che il voto sia stato espresso da soggetto privo di poteri in tal senso e sia perciò indubitabilmente invalido.

Il giudice rileva che la espressione dl voto invalido equivale alla mancata espressione del voto che ai sensi di legge ha un preciso significato, quello dell'art. 11 co. 1 l. 3/2012. Né può ammettersi, dopo la omissione del voto, che si proceda ad opposizione, per sanare la precedente carenza di poteri (infatti sembra doveroso osservare che il potere non potrebbe essere nemmeno esercitato attraverso l'opposizione per carenza di procura valida in tal senso.) Osserva però questo giudice, *ad abundantiam*, che l'opposizione è infondata anche nel merito e sarebbe comunque stato possibile procedere alla omologa, poiché questo decidente ritiene che sussistano i requisiti di cui al 12, co. 2 ultimo periodo. Esiste infatti la procedura esecutiva, in cui il bene ipotecato (casa) è stato valutato 56.000 euro dal perito della stessa, con valutazione evidentemente imparziale rispetto a quella del creditore che afferma sia 86.000 euro . Il prezzo base di asta è stato valutato in euro 48.000, stante la mancanza di garanzia per vizi della vendita e le problematiche di denuncia del valore del venduto che si realizzano in caso di vendite coattive. A ciò si deve sommare il luogo in cui si trova il bene, Novate Milanese , non particolarmente appetibile e il tempo per la realizzazione della vendita, oltre alle spese per custode e pubblicità ed altro. Infine si deve constatare che la pandemia non ha certo dato impulso al mercato immobiliare di modesta qualità, conseguentemente la valutazione del realizzo netto di 36.000 euro fornita dalla difesa della [REDACTED] appare del tutto condivisibile e altamente probabile come lo sono alcune aste deserte prima della vendita effettiva. Conseguentemente la opposizione anche nel merito avrebbe dovuto essere respinta in quanto infondata .

Si deve affermare che, non essendo stato espresso validamente il voto di [REDACTED] è stata raggiunta una larga maggioranza che ha approvato la proposta di accordo formulata dalla sig.ra [REDACTED] in base alla quale essa ed il marito corrisponderanno 60.000 euro in 5 anni ai creditori , orientativamente perciò circa 48.000 euro la [REDACTED] che ha reddito da lavoro superiore ed il residuo il marito .

In ordine alla veridicità dei dati di individuazione del sovraindebitamento, ed alla fattibilità della proposta l'OCC ha espresso valutazione positiva, affermando che anche la [REDACTED] ha già corrisposto il pagamento di un acconto sulla prededuzione secondo termini e modalità condivise dallo stesso Dott. [REDACTED]. (il reddito mensile dei due coniugi è di circa 2.500 euro, di cui 1500 vengono utilizzati per il soddisfacimento delle esigenze di vita insopprimibili e 1000, mensilmente a favore dei creditori di cui 800 a carico della [REDACTED]).

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da [REDACTED] in data 4-

[REDACTED]
Dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante:

- pubblicazione sul sito del Tribunale.

Milano [REDACTED]

Il giudice del sovraindebitamento.

Dott. [REDACTED]

